



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTA** l'istanza della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Sezione Provinciale di Salerno, con sede in via R. Conforti, 17 - tel/fax 089/2417709 - email salerno@fipsas.it - CF 95080950652, acquisita al prot. n. 30184 del 11/11/24, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per effettuare una gara di pesca sportiva, in data 24.11.24 dalle ore 7 alle 14 denominata "Campionato Provinciale Individuale di Canna da Riva 2024, 3° prova", presso il molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno;
- CONSIDERATO** che la gara è autorizzata dal CONI (Gare di Preminente Interesse Nazionale) e dalla FIPSAS ed è iscritta nel Calendario Nazionale Gare, per cui tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della circolare "Normativa FIPSAS 2024";
- CONSIDERATO** che lo svolgimento della manifestazione non prevede il posizionamento di apprestamenti sulle aree portuali, essendo previsto solo l'utilizzo dell'attrezzo canna da riva;
- VISTA** la nota della locale Capitaneria di Porto prot. n. 79349 del 21.11.24, con la quale si esprimeva nulla osta allo svolgimento della gara fatte salve eventuali richieste d'accosto di navi da crociera ad oggi non prevenute;
- VISTI** i pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dall'Ufficio Porti prot. 31149 del 19/11/24 e dall'Ufficio Ambiente, Manutenzione, Servizi Generali prot. 31176 del 19/11/24 ;
- RILEVATO** che non risultano pervenute osservazioni da parte della società concessionaria della Stazione Marittima di Salerno;
- VISTO** il verbale di sopralluogo del 09/02/2022, assunto a protocollo AdSP n. 3448 del 11/02/2022, relativo alle prescrizioni per l'effettuazione delle gare di pesca presso il molo Manfredi;
- VISTA** l'ordinanza n.53/24 che ha interdetto parte della banchina del molo Manfredi;
- RITENUTO** necessario individuare un tratto di banchina non interferente con le altre abituali attività portuali per lo svolgimento di detta gara;
- VISTI** gli artt. 36 R.N.C. e n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L. 84/94.



VISTI gli atti d'ufficio e la proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze, in merito alla emanazione di un'Ordinanza ai sensi del citato art. 6 legge 84/94;

IL DIRIGENTE

Dr. Ugo VESTRI

D'ordine

d.ssa Maria Teresa Valiante

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, c.4 lett.c della L.84/94

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

Che in data 24 novembre p.v. verrà effettuata una gara di pesca sportiva con canna denominata: "Finale Coppa Italia individuale di pesca con canna da riva" presso il molo Manfredi del porto di Salerno;

ORDINA

Art. 1

Ai solii fini demaniali marittimi, l'Avv. Matteo Torlino nella sua qualità di Presidente FIPSAS – Sezione Provinciale di Salerno (d'ora in avanti Richiedente) - e il sig. Francesco Siano in qualità di responsabile Società Pesca Sportiva Arechi di Salerno (d'ora in avanti Organizzatore), provvederanno ad effettuare una gara di pesca sportiva denominata: "Campionato provinciale individuale di canna da riva 3^ prova", da effettuarsi a cura della Società S.P.S. Arechi (organizzatore ing. Francesco Siano tel. 3396080041) il giorno 24/11/24, dalle ore 7 alle ore 14, presso il Molo Manfredi del Porto di Salerno, nel tratto di banchina AT1 evidenziato nella planimetria allegata alla presente, facendo salvo eventuali altre autorizzazioni di Enti e/o Soggetti terzi. Non è consentito l'utilizzo di altro tratto di banchina quale campo di gara né di aree per la sosta veicolare. L'Organizzatore è tenuto alla delimitazione dell'area di gara rispetto all'area AT2 interdotta a seguito di ord. n.53/24;

Art. 2

E' vietato un utilizzo diverso, anche solo pedonale, dell'area interessata dalla manifestazione, tranne che per le persone e le attrezzature opportunamente individuabili con logo della manifestazione. Il tutto è riferito al soli giorno ed orario della manifestazione. E' autorizzato altresì l'ingresso veicolare collegato e strumentale alla manifestazione.

Art. 3

Le persone autorizzate alla effettuazione della gara di pesca sono esclusivamente quelle inserite in apposito elenco predisposto dal Presidente della suindicata Associazione sportiva, da comunicare a questa A.d.S.P. ed alla Capitaneria di Porto di Salerno.

Ciascun concorrente alla gara è tenuto a:

- non interferire con la navigazione e/o le operazioni portuali;
- non gettare alcun oggetto in mare;
- lasciare il posto occupato assolutamente libero da qualsiasi rifiuto;
- ottemperare a qualsiasi disposizione, anche verbale, impartita dal personale della Capitaneria di Porto o dell'A.d.S.P., per motivi connessi alla sicurezza della navigazione e/o portuale;



- utilizzare, per la gara di pesca, esclusivamente l'attrezzo della canna;
- osservare tutte le disposizioni vigenti del regolamento F.I.P.S.A.S.
- garantire, che il pescato potrà essere destinato all'alimentazione umana solo previo controllo veterinario.

Il Richiedente assume piena responsabilità in ordine al corretto svolgimento della manifestazione ed in particolare provvederà a:

- far partecipare alla gara solo atleti iscritti alla Federazione di appartenenza e muniti di assicurazione;
- installare lungo la fascia demaniale interessata alla gara apposita segnaletica/cartellonistica informativa dell'evento
- sospendere la manifestazione, in presenza di avverse condizioni meteo marine;
- riportare le aree demaniali in pristino stato, provvedendo alla relativa pulizia e facendo espresso divieto dell'installazione di strutture ed opere, nonché di modifiche non autorizzate dello stato dei luoghi;

Art. 4

Ogni ulteriore responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che persone, cose o beni del demanio marittimo dovessero subire mentre vengono effettuate le operazioni di cui alla presente autorizzazione, ricadono esclusivamente a totale carico del Richiedente, ritenendosi sin d'ora questa Autorità di Sistema Portuale manlevata da ogni responsabilità.

L'Ufficio Territoriale di Salerno si riserva la facoltà di compiere riscontri e controlli ove ritenuti necessari ed opportuni, richiamando le norme poste a tutela, con i relativi vincoli assoggettanti l'area oggetto della manifestazione sportiva e relative sanzioni.

Si precisa, infine, che il richiedente dovrà munirsi di ogni altro eventuale parere previsto e/o richiesto dalla vigente normativa, nonché dei relativi nulla osta da richiedersi ad altre Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati (concessionari), a diverso titolo eventualmente interessati.

La presente Ordinanza è valida ai soli fini demaniali marittimi e fa salvi ogni eventuali ulteriori valutazioni e/o prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto, in particolare per quanto concerne le esigenze connesse alla sicurezza della navigazione ed alla circolazione portuale.


Art. 5

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone ed alle cose che possano derivare da condotte vietate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 C.N.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare far osservare l'applicazione della presente Ordinanza, che resterà valida, sino al termine della manifestazione, nonché delle operazioni di pulizia e ripristino dello stato dell'area demaniale interessata.

Napoli, li 22.11.2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA



CAMPO DI GARA "AT1"

**MOLO MANFREDI
(prolungamento)**



ALL. ORD. 22/24

AREA INTERDETTA "AT2"